

Codice A1813B

D.D. 25 settembre 2020, n. 2501

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione di diradamento con eliminazione di individui danneggiati in lariceto comunale ad uso focatico in comune di Sauze di Cesana - Richiedente: Comune di Sauze di Cesana - Istanza n° 54158/2020/432



ATTO DD 2501/A1813B/2020

DEL 25/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione di diradamento con eliminazione di individui danneggiati in lariceto comunale ad uso focatico in comune di Sauze di Cesana – Richiedente: Comune di Sauze di Cesana - Istanza n° 54158/2020/432

Visti:

- l'istanza di autorizzazione numero n° 54158/2020/432, pervenuta in data 26/08/2020, protocollo in ingresso n. 40915/A1813B, presentata secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale dal Comune di Sauze di Cesana (P. IVA 01299530012) con sede in Via Principale, 25 - 10054 Sauze di Cesana (TO) ommissis per realizzare interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica identificate al foglio n° 5, particella n° 6 del N.C.T. del comune di Sauze di Cesana per una superficie pari a 1,0 ha;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Alberto Dotta iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino a n° 415A;
- il verbale istruttorio redatto in data 22/09/2020 dalla Funzionaria incaricata dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Magnani Dott.sa For. Cristina, agli atti di questo Settore;

Considerato che la Funzionaria incaricata:

1) in sede istruttoria ha evidenziato che:

+ gli interventi previsti:

- interessano superfici di proprietà pubblica individuate al foglio n° 5, particella n° 6 del N.C.T. del comune di Sauze di Cesana per una superficie pari a 1,0 ha;
- non ricadono all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- ricadono all'interno della particella assestamentale n° 29 del Piano Forestale Aziendale

attualmente scaduto ed in corso di revisione;

- costituiscono assegnazioni ad uso focatico in favore dei residenti che ne fanno richiesta per ricavare legna da ardere per autoconsumo in virtù del diritto di uso civico che insiste su tali superfici;

+ il popolamento interessato è un lariceto perlopiù pascolato (tipo forestale LC10X) con parte della biomassa parzialmente danneggiata (troncature e ribaltamenti) da eventi meteorici (neve pesante). Si tratta di una fustaia avviata alla maturità;

+ gli interventi proposti sono interventi puntuali, assimilabili a diradamenti/tagli a scelta, con eliminazione dei soli individui danneggiati, sottoposti o dalla stabilità compromessa, al fine di allevare fustaie sane e, compatibilmente con le condizioni di fertilità della stazione, agevolare le dinamiche di rinnovazione ed evoluzione;

+ il prelievo totale è pari 32 m^3 , a carico di esemplari di larice danneggiati e già a terra;

+ i dati dendrometrici sono stati desunti dal Piano Forestale Aziendale, scaduto e in corso di revisione; il volume rilasciato è pari a $148 \text{ m}^3/\text{ha}$ e la % di prelievo è circa il 18% della provvigione;

+ l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento Forestale attualmente vigente;

+ viene richiesta una deroga a quanto previsto dall'art. 9 Regolamento Forestale. La mancata esecuzione della martellata e l'esecuzione della sola contrassegnatura con vernice è motivata da regioni tecnico-economiche (scarso valore economico del materiale legnoso assegnato al taglio);

+ al progetto è allegato il piedilista completo delle piante da prelevare, numerate e contrassegnate con bollo di vernice fuxia al piede e sul fusto; le piante con valore economico nullo sono state contrassegnate con una "X" di vernice ma non sono state misurate;

+ è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente;

+ il taglio sarà effettuato da singoli assegnatari aventi diritto di uso civico;

2) esprime, sotto il profilo tecnico ed in base alle valutazioni istruttorie effettuate, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 54158/2020/432;

3) propone che l'intervento sia autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Forestale, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello stesso Regolamento, senza prescrizioni:

Considerato che:

- l'istanza è volta ad ottenere una autorizzazione in deroga a quanto previsto dall'art. 9 Regolamento Forestale;

- la mancata esecuzione della martellata e l'esecuzione della sola contrassegnatura con vernice viene motivata da regioni tecnico-economiche legate allo scarso valore economico del materiale legnoso assegnato al taglio;

Ritenuto pertanto di autorizzare in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Forestale, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello stesso Regolamento la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 54158/2020/432 senza specifiche prescrizioni oltre a quelle di carattere generale inerenti il rispetto del Regolamento Forestale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17 "Aggiornamento elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975/16 e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

di autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 8/R/2011, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello stesso Regolamento, in base alle risultanze formulate nel Verbale istruttorio agli atti di questo Settore, il Comune di Sauze di Cesana (P. IVA 01299530012) con sede in Via Principale, 25 - 10054 Sauze di Cesana (TO) a realizzare un intervento selvicolturale meglio descritto nella istanza n° 54158/2020/432 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadente su superfici di proprietà pubblica identificate al foglio n° 5, particella n° 6 del N.C.T. del comune di Sauze di Cesana per una superficie pari a 1,0 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la compatibilità del pascolo in bosco per la preservazione della rinnovazione (art. 45);

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/201

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni